



COMUNE DI BIENO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. **39** Reg. deliberazioni.

Adunanza di ordinaria convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI PER IL PERIODO 2026-2028. (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** dell'anno **2025**, ad ore **18:02**, nella sala delle riunioni, presso **l'ex canonica di Bieno**, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Baldi Chiara**
2. **Baldi Mauro**
3. **Busarello Igor**
4. **Dellamaria Cristel**
5. **Dellamaria Tamara**
6. **Facin Danilo Fulvio**
7. **Guerri Luca**
8. **Iori Lorenza**
9. **Marietti Mirco**
10. **Molinari Riccardo**
11. **Tognolli Giorgio Mario**

Sono assenti giustificati i Signori: **Dellamaria Rudy**

Assiste il **Segretario comunale**, Signor **Menguzzo Stefano**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Tognolli Giorgio Mario**, in qualità di Sindaco, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. **4** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 17.12.2025.

Oggetto: approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota integrativa e del piano degli indicatori per il periodo 2026-2028. (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria."

Ricordato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Visto a riguardo il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, sottoscritto in data 24.11.2025, dove viene indicato che *"L'articolo 151 del d.lgs. 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale."*; inoltre come *"In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026 - 2028 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla*

medesima data".

Visto il DM 25 luglio 2023 che ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.lgs 118/2011, le cui novità più significative riguardano l'introduzione del "processo di bilancio" con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Richiamato il paragrafo 9.3.3 che individua l'iter di stesura del bilancio di previsione per gli enti locali di piccole dimensioni: *"Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.*

In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

In attuazione dell'articolo 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1."

Rilevato che l'obiettivo della riforma è l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Per raggiungere tale risultato la riforma interviene anche sulla disciplina dell'esercizio provvisorio attraverso il nuovo paragrafo 9.3.6 del principio contabile applicato 4/1 denominato "Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio", facendo una distinzione nel caso in cui il rinvio sia disposto con decreto ministeriale o da legge:

- ✓ nel primo caso *"Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre";*
- ✓ nel caso in cui il differimento sia disposto dalla legge, gli enti locali "valutano" l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione mediante l'adozione di un formale provvedimento riportante le motivazioni dell'ente per avvalersi della disposizione derogatoria.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".*

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Visto l'art. 1, comma 466, della Legge 232 di data 23/12/2016 dove prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Richiamata la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

Vista la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, della Ragioneria generale dello Stato (RGS) che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 con cui si prende atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- ✓ gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Vista la legge 145/2018 che, dando attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate, hanno considerato rilevanti, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.

Richiamato quindi l'art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la deliberazione consiliare n. 09 del 28 aprile 2025 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Tenuto conto che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione della giunta comunale n. 154 di data 27.11.2025, sono state approvate le tariffe del servizio di acquedotto per l'anno 2026;
- deliberazione della giunta comunale n. 155 di data 27.11.2025, sono state approvate le tariffe del servizio fognatura per l'anno 2026.

Preso atto che le aliquote, le deduzioni e le detrazioni per l'anno d'imposta 2026 relative all'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) sono quelle approvate dal Consiglio comunale in data 17.12.2025 con deliberazione nr. 38.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è Costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2016 anche gli enti Trentini devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, recentemente modificato ad opera dei D.M. 01/03/2019 e D.M. 01/08/2019, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2018 sono state apportate delle modifiche all'allegato 4/1 - *Principio contabile applicato concernente la programmazione* – del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare è stato introdotto il paragrafo 8.4.1 il quale stabilisce che "*Al Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti*".

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2026/2028, comprende il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, e ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione.

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta comunale nr. 91 di data 17.07.2025 e comunicato al Consiglio comunale nella seduta di data 30.10.2025, aggiornato in questa sede dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite

dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2026/2028.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'aggiornamento e all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2026/2028 come da allegato A) dimesso agli atti.

Viste le deliberazioni di Consiglio comunale nr. 10 di data 06 maggio 2019 con la ci si avvale della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 2 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato.

Visto lo schema di bilancio di previsione per il periodo 2026/2028 ed i relativi allegati, compresa la nota integrativa, sono stati redatti nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia e riscontrato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che:

- ✓ la trasmissione degli atti di bilancio al Revisore è stata effettuata in data 06.11.2025 con mail;
- ✓ il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati come da parere agli atti del prot. com.le al n. 4597 di data 19.11.2025;
- ✓ il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. com.le n. 4598 del 19.11.2025 coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Dato atto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18-bis, del citato decreto legislativo n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 con cui sono stati approvati gli schemi del piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione, per i comuni trentini, riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.11.2018.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L ss.mm..

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m., favorevolmente espressi dal Segretario comunale in ordine alla Regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Guerri Luca, Dellamaria Tamara, Marietti Mirco, Molinari Riccardo), espressi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 (Allegato A);
2. di approvare il Bilancio di Previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2026/2028 e relativi allegati (allegato B), redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche in riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano del seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	2026	2027	2028
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	24.967,61	24.121,33	24.121,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	207.000,00	207.000,00	207.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	441.348,30	441.348,30	434.803,58
Titolo III - Entrate extratributarie	191.162,04	158.789,00	158.789,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	181.300,00	40.800,00	34.800,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo VII – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo IX - Entrate per conto di terzi e partire di giro	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE	1.795.777,95	1.572.058,63	1.559.513,91

PARTE SPESA	2026	2027	2028
Titolo I - Spese correnti	857.933,23	824.713,91	824.713,91
Titolo II - Spese in conto capitale	181.300,00	40.800,00	34.800,00
Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV – Rimborso di prestiti	6.544,72	6.544,72	0,00
Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE	1.795.777,95	1.572.058.63	1.559.513,91

3. di approvare la nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (Allegato C);
4. di approvare il Piano degli indicatori di bilancio 2026/2028, comprensivo della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato D);
5. di dare atto che il revisore del conto ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio ed ai suoi allegati con il parere pervenuto al protocollo com.le sub. n. 4597 di data 19.11.2025;
6. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
8. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
9. Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Guerri Luca, Dellamaria Tamara, Marietti Mirco, Molinari Riccardo), espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e ss.mm., allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Tognolli Giorgio Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Informatico del Comune di Bieno in data 18.12.2025, per **dieci** giorni consecutivi.

Bieno, lì 18.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni

Bieno, lì 29.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione

Immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Stefano Menguzzo